Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 11 maggio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DELL'11 MAGGIO 1970:

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.

Elenco dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale medico presso gli enti ospedalieri.

(2297)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 giugno 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1970 registro n. 7 Difesa, foglio n. 356

La medaglia d'argento al valor militare concessa « alla memoria » di:

TAMI Luigi di Giuseppe, classe 1923, da Udine, per il fatto d'arme « Zona del Friuli, 1° marzo-20 ottobre 1944 » con decreto presidenziale del 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1953, registro n. 77 Presidenza, foglio n. 66 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito 1953, dispensa 30, pagina 2612, è revocata in quanto la proposta, senza data, è stato successivamente accertato esser stata redatta oltre i termini fissati dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO *« alla memoria »*

TAMI Luigi di Giuseppe, classe 1923, da Udine. — Universitario dell'ateneo patavino, seguendo le tradizioni dei goliardi del Risorgimento, abbracciava, appena ventenne, la causa della lotta di liberazione.

Come informatore ed organizzatore prima, come comandante di unità partigiana poi, trasfondeva nei compagni di lotta il proprio eccezionale coraggio e tutta la sua fede. Incurante di ogni pericolo, progettava e portava personalmente a termine numerose, brillanti azioni contro depositi e linee di comunicazione nemiche. Nel corso di un audace colpo di mano, durante il quale si era strenuamente battuto, veniva catturato. Durante l'interrogatorio si lanciava con coscente meditato coraggio contro il comandante avversario, determinando una colluttazione di cui, come d'intesa, approfittavano due commilitoni per fuggire. Sottoposto ad indicibili torture e sevizie sopportate con serena fermezza, veniva infine condannato a morte per impiccagione. Nell'estremo tentativo di evadere per proseguire la lotta, veniva raggiunto dal fuoco avversario e cadeva immolando così la sua giovane esistenza.

Fulgido esempio delle più alte gesta compiute dai goliardi italiani per la libertà della Patria. — Friuli, marzo-ottobre 1944.

(3515)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1305.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Fidenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il regio decreto 23 febbraio 1893, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ospedale civile ed annesso orfanotrofio femminile di Borgo San Donnino (ora Fidenza), dal quale risulta che l'istituzione, sotto il titolo di ospizi civili, persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Parma in data 23 aprile 1968, n. 1980/2, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Fidenza è stato classificato ospedale generale di zona;

Visti i verbali in data 11 dicembre 1968 e 17 gennaio 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Fidenza (Parma), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

a) Terreni:

podere « Casa Bassa », sito nel comune di Fidenza, località San Faustino, strada Bassa, iscritto in catasto alla pagina n. 851, foglio n. 28, mappali 5, 28, 38, 39, 49;

area destinata a parco ospedaliero, sita nel comune di Fidenza in via 1° Maggio, iscritta in catasto alla pagina n. 851, foglio n. 54, mappali 143 e 144;

strada privata di accesso all'ospedale, sita nel comune di Fidenza in via 1° Maggio;

area già destinata a strada di collegamento fra via XXV Aprile e via XXIV Maggio, sita nel comune di Fidenza, iscritta in catasto alla pagina n. 851, foglio n. 54, mappale 288;

area occupata dal comune di Fidenza per il completamento di via 1° Maggio e strade adiacenti, sita nel comune di Fidenza, iscritta in catasto alla pagina n. 851, foglio n. 54, mappale 287/*a;*

area di servizio della sede ospedaliera, sita nel comune di Fidenza in via Borghesi, iscritta in catasto alla pagina n. 851, foglio n. 54, mappale 145;

b) Fabbricati:

fabbricato ospedaliero, sito nel comune di Fidenza, via Berenini n. 172, iscritto in catasto alla pagina n. 722, foglio n. 54, numeri 118/1, 119, 172/7;

casa attigua all'ospedale ad uso uffici ed abitazioni del cappellano e delle suore, sita nel comune di Fidenza, via Berenini n. 170, iscritta in catasto alla pagina n. 722, foglio n. 54, numeri 118/2, 118/3, 118/4;

casa ad uso civile abitazione, negozi e magazzini, sita nel comune di Fidenza, via Berenini n. 168, iscritta in catasto alla pagina n. 722, foglio n. 54, numeri 172/1/2/3/4/5/6;

poliambulatorio, sito nel comune di Fidenza, in via 1° Maggio, iscritto in catasto alla pagina n. 728, foglio n. 54, n. 341.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi, ecc., specificatamente indicati nell'inventario allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero.

Passività:

Mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti in data 27 settembre 1958, 18 marzo 1961 e 4 aprile 1965, con un residuo debito complessivo di L. 113.706.810.

Il medico provinciale di Parma, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 60. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1969, n. **1306.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Giuseppe Stuard », con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1959, registro n. 16 Interno, foglio n. 161, con il quale è stato approvato lo statuto dell'istituto Mario Romanini - Casa di assistenza per inabili ed anziani in Parma -, dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Parma in data 16 giugno 1969, n. 3217, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Giuseppe Stuard » di Parma, è stato classificato ospedale geriatrico specializzato provinciale;

Visti i verbali in data 8 gennaio 1969, 28 marzo 1969, 9 maggio 1969 e 14 maggio 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Giuseppe Stuard », con sede in Parma, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto, è costituito da:

A) *Immobili:*

1) in piena ed esclusiva proprietà: le parti, non tratteggiate o tratteggiate in rosso, del fabbricato censito nel catasto urbano del comune di Parma, al foglio n. 31, mappale 203, distinte nella planimetria allegata sub *A* ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero;

2) in comproprietà con l'istituto « Mario Romanini »:

le parti, tratteggiate in bleu, del fabbricato censito nel catasto urbano del comune di Parma al foglio n. 31, mappale 202, distinte nella planimetria allegata sub *B* ai verbali della commissione sopradetta;

le parti tratteggiate in bleu, del fabbricato censito nel catasto urbano del comune di Parma al foglio n. 31, mappale 189, distinte nella planimetria allegata sub *C* ai verbali della commissione predetta;

l'area cortilizia, facente parte dei fabbricati censiti nel catasto urbano del comune di Parma al foglio n. 31, mappali 189, 202 e 203, tratteggiata in bleu nella planimetria allegata sub *D* ai verbali sopra citati.

B) *Mobili:*

mobili, attrezzature, arredi, ecc., specificatamente indicati nell'inventario allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero.

Il medico provinciale di Parma, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 59. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1969, n. **1307.**

Concessione di un contributo statale a favore del comune di Muggia quale concorso nella spesa per la fornitura di acqua a territori limitrofi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visti i propri decreti n. 2038 del 7 giugno 1962 e n. 1492 del 10 novembre 1965;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Muggia è autorizzato a cedere acqua agli enti gestori della parte di rete del proprio acquedotto sito in territorio sotto amministrazione jugoslava a prezzo inferiore a quello di costo e cioè a L. 18 al m.c. per la rete bassa e a L. 30 al m.c. per la rete alta.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di un contributo a favore del comune di Muggia quale concorso agli oneri ad esso derivanti dalla fornitura d'acqua a territori limitrofi sotto amministrazione jugoslava di cui allo articolo precedente.

Tale contributo viene determinato in L. 3.612.900 annue per il periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1969.

La relativa spesa farà carico al capitolo n. 3249 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969, concernente gli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi con il trattato stesso.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — MORO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti addì 5 maggio 1970
Attiodel Governo, registro n. 235, foglio n. 64 — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **233.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile « Marianna Giannuzzi », con sede in Manduria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1965, registro n. 31 Interno, foglio n. 65, con il quale è stato approvato lo statuto dell'opera pia « Monte di Misericordia », con sede in Manduria, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Taranto in data 12 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Marianna Giannuzzi » di Manduria, è stato classificato ospedale generale di zona;

Visto il verbale in data 15 dicembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Marianna Giannuzzi », con sede in Manduria (Taranto), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è costituito da:

a) fabbricato a piano terra e primo piano, e cantina, in Manduria, al vico III F. Donno, attribuiti allo ospedale con testamento Massari Salvatore per notar Salvatore Dimitri del 25 aprile 1904;

b) locali di portineria e refettorio suore, a piano terra dell'ex convento Domenicani, in piazza Giannuzzi, a Manduria, attribuiti all'ospedale con atto di permuta per notar Alessandro Perrucci del 6 agosto 1875;

c) giardino dell'ex convento Domenicani, attribuito all'ospedale con atto di acquisto del 15 marzo 1878; ivi compreso il nuovo ospedale in corso di ultimazione per l'importo di progetto di L. 580.000.000;

d) locali dell'ex convento Domenicani, a piano terra e primo piano, attribuiti all'ospedale con cessione del comune di Manduria dell'8 aprile 1872;

e) titoli di rendita per un capitale di L. 7000, attribuiti all'ospedale con il testamento Massari sopracitato;

f) titoli di rendita per un capitale di L. 100.000, attribuiti all'ospedale con donazione del dott. Carlo De Liso per atto notar Salvatore Dimitri del 4 giugno 1922;

g) 1/3 indiviso del corpo masserizio « Marina » e sabbioso « Marina » in agro di Manduria;

h) 1/3 indiviso del corpo masserizio « Bagnolo » in agro di Manduria;

i) 1/3 indiviso di due piccoli fondi rustici alla contrada « Torre di Pierri » in agro di Avetrana;

l) 1/3 indiviso dei 489 canoni enfiteutici infissi su terreni in agro di Manduria alla contrada « Marina »;

m) 1/3 indiviso dei 386 canoni enfiteutici infissi su terreni in agro di Manduria alla contrada « Bagnolo »;

n) 1/3 indiviso dei 43 canoni enfiteutici infissi su terreni in contrada « Lanz » dell'agro di Erchie;

o) 2/9 indivisi del palazzo Giannuzzi, in Manduria alla via F. Donno;

p) 1/3 indiviso dei restanti locali dell'ex convento Domenicani in piazza Giannuzzi, in Manduria, ceduti dal comune di Manduria il 15 aprile 1893;

q) 1/3 indiviso dei restanti titoli del capitale nominale complessivo di L. 4.229.400;

r) beni mobili, attrezzature, arredi, ecc., indicati nell'inventario allegato sub *D* ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero.

Il medico provinciale di Taranto, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 65. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **234**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedali civili », con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova, in data 2 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali civili » di Genova, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità degli articoli 3 e 4 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno:

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedali civili », con sede in Genova, di cui alle premesse, comprendente l'ospedale Pammatone e l'ospedale dei Cronici, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Genova;

un membro eletto dal consiglio comunale di Genova;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1964, registro n. 39 Interno, foglio n. 54.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 62. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **235**.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero delle monache romite ambrosiane », con sede in Perego.

N. 235. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero delle monache romite ambrosiane », con sede in località Bernaga del comune di Perego (Como). Detto ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dall'« Opera diocesana per la preservazione della fede », con sede in Milano, consistente nell'immobile adibito a sede del monastero, con annesso appezzamento di terreno della superficie complessiva di ha. 3.43.00, il tutto valutato L. 43.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 45. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **236**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di S. Erasmo in comune di Vairano Patenora.

N. 236. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Ordinario diocesano di Calvi e Teano in data 8 dicembre 1967, integrati con dichiarazione del 12 giugno 1968, con i quali la parrocchia di S. Erasmo, in comune di Vairano Patenora (Caserta), è stata soppressa ed il relativo territorio è stato incorporato nella circoscrizione della parrocchia di S. Bartolomeo, nello stesso comune, ed il beneficio parrocchiale è stato trasferito nella chiesa di S. Felice da Cantalice allo scalo ferroviario Tora-Presenzano del comune di Presenzano (Caserta), con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 44. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. 237.

Cambiamento della denominazione dell'istituto « Suore terziarie regolari cappuccine dell'Immacolata di Lourdes », in Cinisi.

N. 237. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il mutamento della denominazione dell'istituto « Suore terziarie regolari cappuccine dell'Immacolata di Lourdes », con sede in Cinisi (Palermo), in « Suore cappuccine dell'Immacolata di Lourdes ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 46. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1970, n. 238.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Antonio di Padova, nel comune di Cesena.

N. 238. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 1° gennaio 1969, relativo alla unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria Assunta, in frazione Montevecchio del comune di Cesena (Forlì), e di S. Antonio di Padova, in frazione Borello dello steso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 49. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1970, n. 239.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Giulia, nel comune di Lavagna.

N. 239. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Chiavari in data 20 settembre 1968, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di Santa Maria Assunta, in Sorlana di Lavagna (Genova), e di S. Giulia, in frazione Centaura dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 50. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1970.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Pellicano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale del 16 agosto 1952, riportato nel Giornale ufficiale - annata 1952 - dispensa 16ª - con il quale l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 15 febbraio 1943;

Considerato lo stato attuale dell'unità, e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4347 del 19 dicembre 1969 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La corvetta « Pellicano », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1970

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1970
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 305

(3818)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1970.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Flora ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 16 agosto 1952, riportato nel Giornale ufficiale - annata 1952 - dispensa 16ª - con il quale l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 25 aprile 1943;

Considerato lo stato attuale dell'unità, e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4348 del 19 dicembre 1969 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La corvetta « Flora », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1970

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1970
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 306

(3817)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche della serie di francobolli celebrativi dell'idea europea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 979, con il quale è stata autorizzata la emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1969;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di francobolli celebrativi della idea europea, composta di due valori, nei tagli da L. 50 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 40×30; formato stampa: mm. 36×26; la dentellatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 20 milioni di esemplari da L. 50 e dodici milioni da L. 90; colori: porpora, grigio, arancione e nero per il valore da L. 50; blu, grigio, arancione e nero per quello da L. 90; quartino: 50 esemplari.

La vignetta, unica per i due valori e racchiusa da un sottile filo di cornice, poggia sul lato lungo del formato e rappresenta una struttura architettonica su fondo a tinta unita, il cui principale elemento, un colonnato, è costituito dalla scritta « EUROPA-CEPT ». L'insieme simboleggia la forza e la coesione di una futura Europa unita, alla quale la conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni intende apportare il suo contributo.

In alto a sinistra, gli annuali « 1959 » e « 1969 », l'uno sotto l'altro, mettono in evidenza il 10° anniversario della fondazione della C.E.P.T.. Alla base, la leggenda « POSTE ITALIANE », in caratteri minuscoli moderni, è preceduta dal valore in cifre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1969

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MAZZA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1970
Registro n. 18 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 382

(3867)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1970.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 31 maggio 1968, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 1234 in data 27 gennaio 1970, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha comunicato di aver designato l'avv. Pietro Potestà quale suo rappresentante effettivo e il signor Giulio Tarsitani quale suo rappresentante supplente in seno alla commissione stessa in sostituzione, rispettivamente del dott. Giuseppe Misserville e del dott. Silvestro Cannamela;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Pietro Potestà e il sig. Giulio Tarsitani, sono chiamati a far parte in qualità di membro effettivo il primo e di membro supplente il secondo, della commissione centrale per l'avviamento e l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, in sostituzione rispettivamente del dott. Giuseppe Misserville e del dott. Silvestro Cannamela.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 4, foglio n. 373

(3748)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Autorizzazione al comune di Cormons a contrarre un mutuo per la costruzione del nuovo edificio per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 10 ottobre 1966, 11 dicembre 1968 e 22 aprile 1969 del comune di Cormons;

Vista la decisione con la quale il C. P. C. di Gorizia approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 40.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Cormons;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Cormons un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Renato Fornasari il comune di Cormons è autorizzato a contrarre con la Cassa di risparmio di Gorizia un mutuo di L. 40.000.000 (quarantamilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Cormons un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 4.893.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 40.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1969.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa di risparmio di Gorizia per conto del comune di Cormons il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FADA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1970
Registro n. 9 *Grazia e giustizia, foglio n.* 312

(3749)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1970.

Conferma di due vice presidenti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1966, riguardante la conferma, per un triennio, dei vice presidenti dottor Giuseppe Eugenio Luraghi ed avv. Dionigi Pavesi;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 5 del predetto statuto, al rinnovo della nomina dei vice presidenti, per il nuovo triennio;

Sentito il presidente dell'ente;

Decreta:

I signori dott. Giuseppe Eugenio Luraghi ed avv. Dionigi Pavesi sono confermati nella carica di vice presidenti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1970

Il Ministro: GAVA

(3816)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 6579 del 16 marzo 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che il signor Luigi Matrone è stato eletto sindaco del comune di Torre Annunziata in sostituzione del dott. Giovanni Quartuccio;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania il dott. Giovanni Quartuccio con il sig. Luigi Matrone;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Luigi Matrone, eletto sindaco del comune di Torre Annunziata, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione del dott. Giovanni Quartuccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(3862)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXV Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari (conserve - imballaggi - impianti ed attrezzature industriali) », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXV Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari (conserve - imballaggi - impianti ed attrezzature industriali)», che avrà luogo a Parma dal 26 settembre al 4 ottobre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(3831)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale dell'oreficeria, gioielleria e argenteria », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale dell'oreficeria, gioielleria e argenteria », che avrà luogo a Vicenza dal 6 al 13 settembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(3828)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VII Bi.Mu. - Biennale italiana della macchina utensile », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Bi.Mu. - Biennale italiana della macchina utensile », che avrà luogo a Milano dal 4 all'11 ottobre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(3827)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXXIV Salone internazionale delle calzature, del cuoio, delle macchine e degli affini - II MICAM », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXIV Salone internazionale delle calzature, del cuoio, delle macchine e degli affini - II MICAM », che avrà luogo a Milano dal 29 agosto al 1° settembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(3825)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XX Salone internazionale della tecnica » e « VII Salone della montagna », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XX Salone internazionale della tecnica » e « VII Salone della montagna », che avranno luogo a Torino dal 25 settembre al 6 ottobre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(3829)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1970.

Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1970, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di maggio 1970 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 400.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 maggio 1970.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1970
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 186

(4533)

DECRETO PREFETTIZIO 14 aprile 1970.

Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di Pordenone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Visto il proprio decreto n. 40407/43185/ASEL, in data 31 ottobre 1968, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° novembre 1968-31 ottobre 1971;

Vista la nota n. 11.70/Gi del 18 marzo 1970, con la quale il collegio professionale tecnico di radiologia medica della provincia di Pordenone, ha designato il signor Emilio Leorin, quale proprio rappresentante in seno al consiglio predetto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il sig. Emilio Leorin, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza del collegio professionale tecnico di radiologia medica della provincia di Pordenone.

Pordenone, addì 14 aprile 1970

Il prefetto: PARENTE

(3833)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Arsenio Mezzarobba, nato a Poli (Roma) il 5 ottobre 1903, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in farmacia rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3838)

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Mirella Mazzi, nata a Roma il 28 agosto 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Roma il 9 marzo 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3884)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cinto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di Cinto Euganeo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.303.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4283)

Autorizzazione al comune di Castrignano dei Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Castrignano dei Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.346.455 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4284)

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Caprarica di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.977.410 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4285)

Autorizzazione al comune di Castri di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Castri di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.051.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4286)

Autorizzazione al comune di Celenza Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Celenza Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di 26.087.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4287)

Autorizzazione al comune di Cavaglio Spoccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Cavaglio Spoccia (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di 2.507.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4288)

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Filattiera (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.456.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4289)

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di Fiumalbo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.447.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4290)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di Guiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.922.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4291)

Autorizzazione al comune di Ispani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di Ispani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.277.379, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4292)

Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Leverano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.882.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4293)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Lesina (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.756.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4294)

Autorizzazione al comune di Motta S. Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Motta S. Giovanni (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.506.042 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4295)

Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di Omignano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.651.987, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4296)

Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di Qualiano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.714.468, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4297)

Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di Pollena Trocchia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.640.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4298)

Autorizzazione al comune di Rimasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Rimasco (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.867.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4299)

Autorizzazione al comune di Roseto Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di Roseto Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.309.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4300)

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Rignano Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.950.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4301)

Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di Santa Marina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.089.202, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4302)

Autorizzazione al comune di San Leonardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di San Leonardo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.910.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4303)

Autorizzazione al comune di S. Agata di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di S. Agata di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.955.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4304)

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di San Cesario sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.060.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4305)

Autorizzazione al comune di San Mauro La Bruca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di San Mauro La Bruca (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.742.674, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4306)

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Volturara Appula (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.490.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4307)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 26 agosto 1969 all'11 settembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1676/69, n. 1693/69, n. 1728/69 e n. 1750/69 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 26 agosto 1969 al 28 agosto 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)	42,50
	- il Libano	45,25
	- la RAU	52,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile, della Colombia e dell'Argentina (2)	45,95
	- il Brasile e l'Argentina	53,00
	- la Colombia	48,00
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	39,40
	- il Pakistan	41,85
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas, del Sudan, dell'Angola e del Mozambico (2)	45,95
	- l'Angola	47,15
	- il Mozambico	50,00
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	50,50
	- le Filippine	53,50
	- il Portogallo	47,50
	- la Jugoslavia	41,50
	- l'Irlanda	47,50
	- la Danimarca	41,75
	- la Norvegia	42,50
	- il Regno Unito	38,65
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	38,00
	- gli altri paesi terzi	40,85
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	47,00
	- la Svizzera	45,95
	- le zone II e III (2)	54,45
	- il Venezuela	51,45
	- gli altri paesi terzi	48,45
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	30,35
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	47,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	40,00
	- la Polonia e la Norvegia	50,25
	- gli altri paesi terzi	46,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	29,00
	- il Regno Unito	33,00
	- gli altri paesi terzi	34,00
10.07	Miglio	19,95
10.07	Sorgo — durra	36,68
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	78,40
	- la zona III a) e b) (3)	83,40
	- la zona IV a), b) e c) (3)	81,40
	- gli altri paesi terzi	72,90
	- tenore in ceneri da 521 a 600	69,20
	- tenore in ceneri da 601 a 900	64,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	69,00
	- gli altri paesi terzi	60,40
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	55,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	50,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	34,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	25,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	20,00
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	78,40
	- la zona IV b) (3)	81,20
	- gli altri paesi terzi	70,80
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	78,40
	- la zona IV b) (3)	81,40
	- gli altri paesi terzi	72,90

Per il 29 agosto 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)	44,00
	- la RAU	55,50
	- il Libano	45,25
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia e la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	49,00
	- il Brasile e l'Argentina	53,00
	- l'India e il Pakistan	45,00
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas, del Sudan, dell'Angola e del Mozambico (2)	45,95
	- l'Angola	47,15
	- il Mozambico	50,00
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	50,50
	- le Filippine	53,50
	- il Portogallo	49,00
	- la Jugoslavia	45,00
	- l'Irlanda	47,50
	- la Danimarca	45,50
	- il Regno Unito	40,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- gli altri paesi terzi	41,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,00
	- la Svizzera	45,95
	- le zone II e III (2)	54,45
	- il Venezuela	51,45
	- gli altri paesi terzi	48,45
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	30,35
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	47,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	46,00
	- la Polonia e la Norvegia	50,25
	- gli altri paesi terzi	50,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	29,00
	- il Regno Unito	33,00
	- gli altri paesi terzi	34,00
10.07	Miglio	19,95
10.07	Sorgo — durra	34,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	78,40
	- la zona III a) e b) (3)	83,40
	- la zona IV a), b) e c), ad eccezione del Sudan (3)	81,40
	- il Sudan	83,70
	- gli altri paesi terzi	72,90
	- tenore in ceneri da 521 a 600	69,20
	- tenore in ceneri da 601 a 900	64,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	69,00
	- gli altri paesi terzi	60,40
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	55,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	50,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	34,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	25,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	20,00
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	78,40
	- la zona IV b) (3)	81,20
	- gli altri paesi terzi	70,80
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	78,40
	- la zona IV b) (3)	81,40
	- gli altri paesi terzi	72,90

Periodo dal 30 agosto 1969 al 4 settembre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)	44,00
	- la RAU	52,50
	- il Libano	45,25
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia e la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	49,00
	- il Brasile e l'Argentina	53,00
	- l'India e il Pakistan	45,00
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afarş e degli Issas, del Sudan, dell'Angola e del Mozambico (2)	45,95
	- l'Angola	47,15
	- il Mozambico	50,00
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	50,50
	- le Filippine	53,50
	- il Portogallo	49,00
	- la Jugoslavia	45,00
	- l'Irlanda	47,50
	- la Danimarca	45,50
	- il Regno Unito	40,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- gli altri paesi terzi	41,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,00
	- la Svizzera	45,95
	- le zone II e III (2)	54,45
	- il Venezuela	51,45
	- gli altri paesi terzi	48,45
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	30,35
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	47,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	46,00
	- la Polonia e la Norvegia	50,25
	- gli altri paesi terzi	50,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	29,00
	- il Regno Unito	33,00
	- gli altri paesi terzi	34,00
10.07	Miglio	19,95
10.07	Sorgo — durra	34,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	78,40
	- la zona III a) e b) (3)	83,40
	- la zona IV a), b) e c), ad eccezione del Sudan (3)	81,40
	- il Sudan	83,70
	- gli altri paesi terzi	72,90
	- tenore in ceneri da 521 a 600	69,20
	- tenore in ceneri da 601 a 900	64,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	69,00
	- gli altri paesi terzi	60,40
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	55,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	50,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	34,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	25,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	20,00
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	78,40
	- la zona IV b) (3)	81,20
	- gli altri paesi terzi	70,80
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	78,40
	- la zona IV b) (3)	81,40
	- gli altri paesi terzi	72,90

Periodo dal 5 settembre 1969 all'11 settembre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)	44,00
	- la RAU	52,50
	- il Libano	45,25
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia e la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	49,00
	- il Brasile e l'Argentina	53,00
	- l'India e il Pakistan	45,80
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas, del Sudan, dell'Angola e del Mozambico (2)	45,95
	- l'Angola	47,15
	- il Mozambico	50,00
	- la zona V c) (2)	50,50
	- il Portogallo	49,00
	- la Jugoslavia	45,00
	- l'Irlanda	47,50
	- la Danimarca	45,50
	- il Regno Unito	40,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- gli altri paesi terzi	41,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,00
	- la Svizzera	45,95
	- le zone II e III (2)	54,45
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	48,45
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	30,35
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	47,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,00
	- gli altri paesi terzi	48,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	29,00
	- il Regno Unito	33,00
	- gli altri paesi terzi	34,00
10.07	Miglio	19,95
10.07	Sorgo — durra	32,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	79,75
	- la zona III a) e b) (3)	84,75
	- la zona IV a), c) e b), ad eccezione del Sudan (3)	82,75
	- il Sudan	83,70
	- gli altri paesi terzi	74,25
	- tenore in ceneri da 521 a 600	70,55
	- tenore in ceneri da 601 a 900	65,85
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	70,35
	- gli altri paesi terzi	61,75
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	56,85
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	51,35
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	35,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	35,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	35,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	26,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	26,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	21,20
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	80,05
	- la zona IV b) (3)	82,85
	- gli altri paesi terzi	72,45
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	79,75
	- la zona IV b) (3)	82,75
	- gli altri paesi terzi	74,25

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(2564)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1969 al 31 maggio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 811/69, n. 820/69, n. 867/69, e n. 987/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-5-1969 all'8-5-1969	dal 9-5-1969 al 29-5-1969	dal 30-5-1969 al 31-5-1969	dal 1°-5-1969 all'8-5-1969	dal 9-5-1969 al 29-5-1969	dal 30-5-1969 al 31-5-1969
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	604,35 (1)	604,35 (1)	604,35 (1)	529,35 (1)	529,35 (1)	529,35 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.358,10	6.358,10	6.358,10	6.045,60	6.045,60	6.045,60
11.01-D	12	Farina di avena	5.308,75	5.308,75	5.308,75	4.996,25	4.996,25	4.996,25
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.342,50	5.342,50	5.342,50	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	18	II. altra	3.006,25	3.006,25	3.006,25	2.850,00	2.850,00	2.850,00
11.01-F	22	Farina di riso	1.598,10	1.598,10	1.929,35	1.441,85	1.441,85	1.773,10
11.01-G	25	Farina di grano saraceno . . .	3.302,50	3.302,50	3.302,50	2.990,00	2.990,00	2.990,00
11.01-H	28	Farina di miglio	3.580,60	3.580,60	3.580,60	3.424,35	3.424,35	3.424,35
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.091,25	3.091,25	3.091,25
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-5-1969 all'8-5-1969	dal 9-5-1969 al 29-5-1969	dal 30-5-1969 al 31-5-1969	dal 1°-5-1969 all'8-5-1969	dal 9-5-1969 al 29-5-1969	dal 30-5-1969 al 31-5-1969
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	5.536,85	5.536,85	5.536,85	5.224,35	5.224,35	5.224,35
	012	III. di orzo	6.358,10	6.358,10	6.358,10	6.045,60	6.045,60	6.045,60
	015	IV. di avena	5.308,75	5.308,75	5.308,75	4.996,25	4.996,25	4.996,25
		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:						
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	018	1. non destinati all'industria della birra	5.342,50	5.342,50	5.342,50	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.577,50	1.577,50	1.577,50
	025	b. altri	3.006,25	3.006,25	3.006,25	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	028	VI. di riso	1.598,10	1.598,10	1.929,35	1.441,85	1.441,85	1.773,10
	032	VII. di grano saraceno	3.302,50	3.302,50	3.302,50	2.990,00	2.990,00	2.990,00
	035	VIII. di miglio	3.580,60	3.580,60	3.580,60	3.424,35	3.424,35	3.424,35
	038	IX. di sorgo o di durra	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.091,25	3.091,25	3.091,25
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.798,75	4.798,75	4.798,75
	048	II. di segala	4.016,85	4.016,85	4.016,85	3.860,60	3.860,60	3.860,60
	052	III. di orzo	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.373,75	5.373,75	5.373,75
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata	2.987,50	2.987,50	2.987,50	2.831,25	2.831,25	2.831,25
	058	b. altra	4.597,50	4.597,50	4.597,50	4.441,25	4.441,25	4.441,25
	062	V. di granturco	4.627,50	4.627,50	4.627,50	4.471,25	4.471,25	4.471,25
	065	VI. di grano saraceno	2.814,35	2.814,35	2.814,35	2.658,10	2.658,10	2.658,10
	068	VII. di miglio	5.528,10	5.528,10	5.528,10	5.371,85	5.371,85	5.371,85
	072	VIII. di sorgo o di durra	5.005,00	5.005,00	5.005,00	4.848,85	4.848,75	4.848,75
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.929,35	5.929,35	5.929,35	5.773,10	5.773,10	5.773,10
	082	II. di segala	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.643,75	4.643,75	4.643,75
	085	III. di orzo	8.709,35	8.709,35	8.709,35	8.396,85	8.396,85	8.396,85
	088	IV. di avena	4.597,50	4.597,50	4.597,50	4.441,25	4.441,25	4.441,25
	092	V. di granturco	4.627,50	4.627,50	4.627,50	4.471,25	4.471,25	4.471,25
	095	VI. di grano saraceno	2.814,35	2.814,35	2.814,35	2.658,10	2.658,10	2.658,10
	098	VII. di miglio	5.528,10	5.528,10	5.528,10	5.371,85	5.371,85	5.371,85
	102	VIII. di sorgo o di durra	5.005,00	5.005,00	5.005,00	4.848,75	4.848,75	4.848,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento	3.836,25	3.836,25	3.836,25	3.680,00	3.680,00	3.680,00
	112	II. di segala	3.116,85	3.116,85	3.116,85	2.960,60	2.960,60	2.960,60
	115	III. di orzo	3.581,85	3.581,85	3.581,85	3.425,60	3.425,60	3.425,60
	118	IV. di avena	2.987,50	2.987,50	2.987,50	2.831,25	2.831,25	2.831,25
	122	V. di granturco	3.006,25	3.006,25	3.006,25	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	125	VI. di grano saraceno	1.850,60	1.850,60	1.850,60	1.694,35	1.694,35	1.694,35
	128	VII. di miglio	3.580,60	3.580,60	3.580,60	3.424,35	3.424,35	3.424,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-5-1969 all'8-5-1969	Paesi terzi dal 9-5-1969 al 29-5-1969	Paesi terzi dal 30-5-1969 al 31-5-1969	SAMA e PTOM dal 1°-5-1969 all'8-5-1969	SAMA e PTOM dal 9-5-1969 al 29-5-1969	SAMA e PTOM dal 30-5-1969 al 31-5-1969
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo o di durra . . .	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.091,25	3.091,25	3.091,25
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento . .	6.806,85	6.806,85	6.806,85	6.494,35	6.494,35	6.494,35
	142	II. di segala	5.536,85	5.536,85	5.536,85	5.224,35	5.224,35	5.224,35
	145	III. di orzo . .	7.030,00	7.030,00	7.030,00	6.717,50	6.717,50	6.717,50
	148	IV. di avena . .	5.863,75	5.863,75	5.863,75	5.551,25	5.551,25	5.551,25
	152	V. di granturco	5.342,50	5.342,50	5.342,50	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	155	VI. di riso	2.760,60	2.760,60	3.323,10	2.448,10	2.448,10	3.010,60
	158	VII. di grano saraceno	3.302,50	3.302,50	3.302,50	2.990,00	2.990,00	2.990,00
	162	VIII. di miglio	6.356,25	6.356,25	6.356,25	6.043,75	6.043,75	6.043,75
	165	IX. di sorgo o di durra	5.767,50	5.767,50	5.767,50	5.455,00	5.455,00	5.455,00
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	3.018,75	3.018,75	3.018,75	2.706,25	2.706,25	2.706,25
	175	II. altri	2.408,10	2.408,10	2.408,10	2.095,60	2.095,60	2.095,60
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	760,60	760,60	760,60	491,85	491,85	491,85
		B. altri:						
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	5.561,25	5.561,25	5.561,25	4.386,25	4.386,25	4.386,25
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.473,10	2.473,10	2.473,10	1.298,10	1.298,10	1.298,10
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.985,00	6.985,00	6.985,00	6.422,50	6.422,50	6.422,50
	04	b. altro	5.361,25	5.361,25	5.361,25	4.798,75	4.798,75	4.798,75
		II altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.541,25	6.541,25	6.541,25	5.978,75	5.978,75	5.978,75
	14	b. non nominato	5.029,35	5.029,35	5.029,35	4.466,85	4.466,85	4.466,85
	21	B. torrefatto	5.768,75	5.768,75	5.768,75	5.206,25	5.206,25	5.206,25
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.473,10	2.473,10	2.473,10	1.410,60	1.410,60	1.410,60
	04	II. amido di riso	1.694,35	1.593,75	1.593,75	100,60	zero	zero
	07	III. amido di frumento	2.822,50	2.822,50	2.822,50	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	14	IV. fecola di patate	2.473,10	2.473,10	2.473,10	1.410,60	1.410,60	1.410,60
	18	V. altri	2.473,10	2.473,10	2.473,10	1.229,35	1.229,35	1.229,35
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	12.575,00	12.575,00	12.575,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	05	II. altri	11.127,50	11.127,50	11.127,50	1.752,50	1.752,50	1.752,50
	08	B. torrefatti	12.575,00	12.575,00	12.575,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-5-1969 all'8-5-1969	Paesi terzi dal 9-5-1969 al 29-5-1969	Paesi terzi dal 30-5-1969 al 31-5-1969	SAMA e PTOM dal 1°-5-1969 all'8-5-1969	SAMA e PTOM dal 9-5-1969 al 29-5-1969	SAMA e PTOM dal 30-5-1969 al 31-5-1969
17.02		Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.840,00	6.840,00	6.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	06	b. altri	4.848,10	4.848,10	4.848,10	1.410,60	1.410,60	1.410,60
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.840,00	6.840,00	6.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	09	b. non nominati	4.848,10	4.848,10	4.848,10	1.410,60	1.410,60	1.410,60
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	6.840,00	6.840,00	6.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	12	II. altri	4.848,10	4.848,10	4.848,10	1.410,60	1.410,60	1.410,60
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	975,60	975,60	975,60	975,60	975,60	975,60
		b. altri						
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.561,85	1.561,85	1.561,85	1.561,85	1.561,85	1.561,85
	07	2. non nominati	3.123,75	3.123,75	3.123,75	3.123,75	3.123,75	3.123,75
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	781,25	781,25	781,25	781,25	781,25	781,25
	14	b. altri	3.123,75	3.123,75	3.123,75	3.123,75	3.123,75	3.123,75

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2715)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per il conferimento del posto di direttore generale.

IL PRESIDENTE

Viste le deliberazioni in data 13 dicembre 1969 del comitato centrale e in data 29 dicembre 1969 della giunta esecutiva relative al bando di concorso pubblico per titoli al posto di direttore generale dell'ente;

Vista la deliberazione del comitato centrale del 13 marzo 1970;

Visto il regolamento del personale;

Dispone:

a) è determinata, salvo approvazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro, della relativa deliberazione del comitato centrale a mente dell'art. 43 del vigente regolamento organico, in lire 50.000 mensili, l'indennità di carica da corrispondere al direttore generale dell'ente;

b) il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per titoli per il conferimento del posto di direttore generale il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1970, è riaperto fino al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

c) resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente avviso.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il presidente: POCATERRA

(3858)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a posti di preside nei licei classici, scientifici e negli istituti magistrali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Visto il regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1119;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1052;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;
Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1228;
Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012;
Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545;
Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;
Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;
Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Considerata l'attuale disponibilità delle presidenze vacanti dei licei e degli istituti magistrali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, a 214 posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, così distinti:

	Numero dei posti
Licei classici	82
Licei classici con lingua d'insegnamento tedesca	1
Licei scientifici	51
Licei scientifici con lingua d'insegnamento tedesca	1
Istituti magistrali	78
Istituti magistrali con lingua d'insegnamento tedesca	1

Art. 2.

Requisiti di ammissione

A ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo sono ammessi i professori ordinari che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 5, siano in possesso dei seguenti requisiti, da comprovarsi, pena l'esclusione, in conformità delle prescrizioni del presente bando, e cioè:

a) siano provvisti di laurea o, limitatamente al concorso per gli istituti magistrali, di diploma rilasciato dagli istituti superiori di magistero;

b) abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario.

Si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole in qualità di professore di ruolo ordinario a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e sino alla data di scadenza del termine anzidetto, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

In deroga sono considerati validi ai fini dell'ammissione ai concorsi:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ed agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960 n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali; ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima dell'immissione nel ruolo ordinario;

c) appartengano ai ruoli del corrispondente tipo e grado di scuola cui si riferisce ciascun concorso (licei classici, licei scientifici o istituti magistrali) ovvero abbiano conservato titolo al passaggio a cattedra in uno degli istituti stessi essendo stati nominati in ruolo per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuola (cfr. ad esempio classe di concorso a cattedra tab. 4, tab. 5, tab. 9, tab. 10, etc. annesse al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229). In deroga sono ammessi anche i professori che, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli dei licei classici, dei licei scientifici o degli istituti magistrali conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza. Sono esclusi, ai fini della ammissione, i passaggi di cattedra previsti dal regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107.

Ai posti di preside nei licei ed istituti magistrali in lingua tedesca di cui al precedente art. 1 possono partecipare i professori della rispettiva lingua materna in possesso di tutti i requisiti di cui al presente articolo.

Si richiamano, per quanto concerne l'idoneità fisica degli aspiranti all'ufficio di preside, le norme che regolano l'ammissione a impieghi pubblici, ivi compresa quella dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che, avendo vinto il concorso a posti di preside indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1965, hanno rinunziato alla nomina o ne sono stati dichiarati decaduti.

Art. 3.

Requisiti di ammissione per i presidi di scuola media e disposizioni comuni

Limitatamente ad un quinto dei posti messi a concorso sono ammessi i presidi di scuola media che abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi titolari ed abbiano conseguito «l'idoneità» in pubblico concorso a cattedre per l'insegnamento nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali statali, da comprovarsi esclusivamente in conformità delle prescrizioni del presente bando, pena l'esclusione dal concorso.

Entro lo stesso limite di un quinto dei posti sono anche ammessi ai concorsi i presidi titolari di scuola media che alla data del 2 agosto 1947 avevano i requisiti di promovibilità richiesti dall'art. 64 del regio decreto 27 novembre 1924 n. 2367, e cioè avevano almeno quattro anni di permanenza nel ruolo di preside di seconda categoria ed inoltre o avevano conseguito l'idoneità in un concorso per esame per una delle cattedre degli istituti di secondo grado o avevano insegnato negli istituti medesimi.

Per le presidenze dei licei classici, scientifici e degli istituti magistrali in lingua materna tedesca, messe a concorso in numero inferiore a cinque per ciascun tipo di scuola, è esclusa — ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 — l'ammissione di candidati, presidi di scuola media, nelle predette condizioni.

Senza limitazione e riserva di posti sono ammessi ai concorsi, come ex professori, semprechè in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, lettera *a* e *b*, i presidi titolari di scuola media che, già appartenenti ai ruoli ordinari dei licei e degli istituti magistrali, abbiano conservato titolo alla restituzione ai ruoli di provenienza.

I requisiti di ammissione prescritti per i professori e per i presidi titolari di scuola media debbono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi che alla data di eventuale nomina nel ruolo dei presidi di prima categoria, pena la decadenza da ogni diritto derivante dalla partecipazione ai concorsi stessi.

Art. 4.

Titoli e prova d'esame

Sono valutati ai fini dei concorsi, di cui a precedenti articoli, i seguenti titoli, che debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le prescrizioni del successivo art. 7 del presente decreto:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione; in via subordinata si applicano le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I titoli in questione debbono essere comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità e uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

I candidati di lingua materna tedesca hanno facoltà di sostenere l'esame in lingua tedesca, dando, però, dimostrazione di avere conoscenza della lingua italiana. A tal fine debbono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La tabella di valutazione dei titoli, stabilita nella prima adunanza dalla commissione giudicatrice nell'ambito della sua competenza, sarà resa nota agli interessati presso l'ufficio informazioni del Ministero.

Al termine di ogni seduta d'esame sarà affisso l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno di essi riportato.

Art. 5.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 6, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Ufficio concorsi a posti di presidi, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi. La esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, durante o dopo l'espletamento della prova di esame; anche in tal caso nulla è dovuto al candidato a titolo di rimborso delle spese da lui eventualmente sostenute per partecipare al concorso.

I candidati ammessi ai concorsi e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova d'esame-colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia impedito da gravissimi motivi, che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati. La commissione in tal caso, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova e compatibilmente con il calendario dei propri lavori, vaglierà i motivi addotti dal candidato e deciderà se ammetterlo in un turno successivo.

La domanda documentata del candidato intesa ad ottenere una eventuale altra convocazione dovrà essere vistata dal capo d'istituto o ufficio presso il quale presta servizio, dal provveditore agli studi per i candidati presidi titolari o incaricati.

Art. 6.

Modalità per la presentazione delle domande

Nella domanda per l'ammissione ai concorsi, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materia d'insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati e la data di inizio del comando);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (occorre specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuola pareggiata statizzata o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) tipo di istituto alla cui presidenza si aspira. Qualora il candidato, avendone titolo, intenda partecipare anche per la presidenza degli altri istituti deve presentare apposita domanda per ogni tipo di istituto, nella quale farà riferimento alla documentazione allegata ad una sola di esse. In mancanza di separate domande sarà ammesso soltanto per la presidenza del tipo di istituto in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati dal precedente art. 5;

h) il concorso a posti di preside nei licei ed istituti magistrali a cui abbia eventualmente già partecipato;

i) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero - Direzione classica - Ufficio concorsi a posti di preside, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dello inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

l) data e firma del candidato. Quest'ultima dev'essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso che il candidato sia preside titolare o incaricato.

Le domande che risulteranno redatte non conformemente a quanto stabilito dal presente articolo non saranno ritenute valide.

Art. 7.

Documentazione

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea o diploma di istituto superiore di magistero, in originale o in copia autentica, con l'indicazione del voto di laurea. Qualora questo non risulti dal diploma il candidato presenterà il relativo certificato rilasciato dall'università o istituto superiore;

2) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando;

3) certificati di servizio rilasciati dai presidi o capi degli uffici competenti, da cui risultino la cattedra di titolarità del candidato, la durata, per ciascun anno scolastico, del servizio (di ruolo ordinario o ruolo speciale transitorio) effettivamente prestato nella scuola o presso altro ufficio, di cui all'art 2 del bando, nonchè le eventuali interruzioni del servizio stesso e la qualifica annualmente riportata.

Per i presidi titolari o incaricati il certificato di servizio sarà rilasciato dal provveditore agli studi; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero dal Ministero degli affari esteri o dalla competente autorità allo estero.

I candidati che ai fini dell'ammissione intendano far valere altri particolari requisiti, di cui alle disposizioni citate sub. art. 2, lettera *b*) del bando, debbono farne esplicita richiesta nella domanda comprovando i requisiti posseduti (periodi di retrodatazione della nomina, periodi di mandato amministrativo o parlamentare) con appositi documenti rilasciati dagli uffici competenti, a meno che i requisiti stessi non risultino chiaramente indicati sulla copia dello stato matricolare;

4) limitatamente ai candidati di cui all'art. 3 del presente bando (presidi di scuola media), certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione, attestante «l'idoneità» in pubblico concorso a cattedre per l'insegnamento nei licei classici, nei licei scientifici o negli istituti magistrali statali, con l'indicazione degli estremi del concorso, del voto riportato nelle prove d'esame e della votazione complessiva. Non saranno considerati validi, pena l'esclusione dal concorso, certificati o attestati rilasciati da altri uffici anche se dello stesso Ministero della pubblica istruzione nè riferimenti ad atti o pubblicazioni di qualsivoglia natura o ufficio;

5) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 4 del presente decreto. Al riguardo si terranno presenti le successive prescrizioni;

6) un breve curriculum, firmato dal candidato, in carta semplice, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonchè della attività didattica e culturale svolta;

7) un elenco, firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, dei documenti e titoli presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo. Le pubblicazioni debbono essere presentate in unico esemplare e con distinto elenco firmato in triplice copia, su carta semplice. Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, nè le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo o la parte del candidato, non saranno valutate.

I titoli (di servizio, studio e cultura, e quelli valutabili nei casi di parità di merito) di cui all'art. 4 del presente bando debbono essere prodotti in originale o in copia autentica; non saranno presi in alcuna considerazione quelli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola etc.) ed ad ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e natura del servizio prestato o dell'attività svolta, nonchè la qualifica (giudizio sintetico) annualmente riportata, compresa quella dell'anno scolastico 1969-70.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, la votazione conseguita ed il posto in graduatoria. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati sia a questa sia ad altra amministrazione, nè ad atti e pubblicazioni del Ministero della pubblica istruzione o di altri Ministeri ed uffici.

Soltanto i candidati i quali abbiano partecipato al precedente analogo concorso bandito con decreto ministeriale 8 novembre 1965 possono far riferimento ai titoli e documenti, tranne la copia dello stato matricolare, a suo tempo prodotti e che non hanno ancora provveduto a ritirare. In tal caso i titoli e i documenti, cui viene fatto riferimento debbono risultare effettivamente presentati e conformi alle prescrizioni del presente bando.

Del riferimento in questione il candidato dovrà fare espressa menzione nell'elenco dei titoli e documenti di cui al punto 7) del presente articolo, elencando in ordine progressivo ogni titolo e documento richiamato.

D'ufficio potranno allegarsi soltanto i certificati di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione semprechè richiesti in tempo utile. Detta circostanza sarà annotata, con gli estremi della richiesta e dell'ufficio del Ministero a cui è stata rivolta, in calce alla domanda di partecipazione al concorso.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato, tranne le pubblicazioni, redatto in altra lingua.

I candidati di lingua materna tedesca dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità tale requisito.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Art. 8.

Graduatorie, nomina ed assegnazione di sede

La graduatoria generale di merito dei concorsi sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, quelle dei vincitori in base all'ordine della stessa graduatoria generale di merito nell'ambito del numero delle presidenze a concorso con l'osservanza della riserva operante esclusivamente in favore dei presidi di scuola media.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede nell'ordine di graduatoria, fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse.

I vincitori che rinuncino alla nomina o che non raggiungano la sede nel termine prefisso decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Art. 9.

Disposizioni finali

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati dovranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati di concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nella graduatoria di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda su carta legale al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Ufficio concorsi a preside, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 400 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1 dicembre 1969

Il Ministro: Ferrari Aggradi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1970
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 213

(3578)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di duecento ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di duecento ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina dell'Arma aeronautica ruolo servizi, che abbiano compiuto un periodo di almeno tre mesi di servizio di prima nomina, ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico-professionali nonchè fornito un sufficiente rendimento, durante il servizio prestato;

b) gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, che al termine del servizio di prima nomina siano stati trattenuti in servizio, abbiano prestato servizio continuativo da trattenuti ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico-professionali, nonchè fornito un sufficiente rendimento durante il servizio prestato.

Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni cinque, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Il periodo di servizio prestato dai candidati di cui alla lettera b) del presente articolo, nel grado di ufficiale, escluso quello corrispondente al servizio di prima nomina, è computato ai fini della ferma volontaria di cui sopra.

Il periodo minimo di tre mesi di servizio, di cui alla lettera a) del presente articolo, deve intendersi riferito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui al precedente art. 2, debitamente sottoscritte dai candidati stessi, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione, 00100 Roma, entro il 30º giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare la autorità dalla quale dipendono che, eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare sulla domanda (vedi allegato n. 1):

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione militare (Arma di appartenenza, data di inizio del servizio militare nell'Aeronautica militare, data di inizio e di compimento del servizio di ufficiale di complemento di prima nomina; i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti dovranno inoltre dichiarare la data di inizio del periodo di trattenimento e dichiarare di aver prestato servizio continuativo da trattenuti).

I candidati dovranno altresì impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni cinque, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Nella domanda i candidati dovranno precisare l'ente presso il quale prestano servizio ed il loro recapito, sia civile che militare, comprendente il numero di codice di avviamento postale, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 2ª sezione, 00100 Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dei candidati, o da un notaio, o dal comandante di Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) dichiarazione rilasciata dal dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato n. 2).

A tal fine il dirigente del servizio sanitario dell'ente di appartenenza, dovrà sottoporre a visita il candidato stesso;

b) attestati comprovanti i corsi di specializzazione superati od in atto frequentati, ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare durante il servizio di ufficiale di complemento. Gli attestati dovranno indicare oltre alle generalità dei candidati, la denominazione precisa dei corsi, le date dell'inizio e del termine dei corsi stessi.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero della difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati sui documenti matricolari, essi dovranno invece essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati.

Nel caso si tratti di corsi che i candidati stiano frequentando, essi dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi si stanno effettuando;

c) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande o documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi dai quali i candidati dipendono una relazione concernente la posizione militare, i servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale di complemento, le qualità militari e quelle tecnico-professionali, nonchè il rendimento dei candidati stessi (vedi allegato n. 3).

Tale relazione, dovrà essere compilata e firmata dall'autorità dalla quale il candidato dipende per il suo impiego e dovrà essere revisionata dal comandante di Corpo.

In base alle qualità dimostrate dal candidato ed al rendimento fornito dal candidato stesso, la relazione dovrà concludersi con uno dei seguenti giudizi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.

Il giudizio dovrà essere espresso sia dal compilatore che dal revisore della relazione. In caso di contrasto tra i giudizi finali, sarà preso in considerazione quello del revisore che dovrà però precisare i motivi del dissenso.

Art. 5.

Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti superi il numero dei posti disponibili, l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque avverrà nell'ordine della graduatoria formata da una apposita commissione nominata con successivo decreto.

La predetta graduatoria sarà formata sommando i punteggi assegnati ai seguenti titoli posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso:

a) per i servizi prestati dai candidati dopo la nomina ad ufficiale di complemento, le qualità militari e tecnico-pro-

fessionali, nonchè il rendimento dei candidati stessi, punti da 1 a 15, secondo i criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice;

b) per la frequenza di corsi di specializzazione ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare durante il servizio di ufficiale di complemento, punti 1 per ogni mese di frequenza o frazione di mese superiore a giorni 15.

Tale punteggio sarà attribuito sia ai candidati che abbiano superato gli esami di fine corso, sia ai candidati che frequentino i corsi di cui trattasi.

Il predetto punteggio non dovrà essere invece attribuito ai candidati dimessi, per qualsiasi motivo, dai corsi di specializzazione di cui sopra o nel caso si tratti di corsi per i quali non siano previsti esami finali;

c) per il superamento degli esami finali dei corsi di specializzazione di cui alla precedente lettera b), punti da 1 a 5, secondo criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice.

I punteggi di cui alle lettere b) e c) sono cumulabili. Sono altresì cumulabili i punteggi da attribuire per la frequenza o il superamento di esami finali di diversi corsi di specializzazione;

d) ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori, punti 15.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

Il Ministro può escludere, con decreto motivato, dal concorso e dall'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque decorre dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina e sarà concessa, nel limite dei posti indicati dal precedente art. 1. ai candidati in possesso dei requisiti richiesti, nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 6.

I candidati classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto all'ammissione alla ferma di cui sopra.

I candidati che, successivamente alla domanda di partecipazione al concorso e prima dell'emanazione dei provvedimenti di concessione della predetta ferma, vengono collocati, per qualsiasi motivo, in congedo, saranno esclusi dalla ferma stessa ed i posti rimasti vacanti potranno, a giudizio insindacabile del Ministero, essere coperti dai candidati che seguono nell'ordine della graduatoria.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla ferma di cui trattasi, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, potrà altresì coprire, seguendo l'ordine della graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art 8.

Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni cinque, potranno chiedere di esserne prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento della ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

Art. 9.

Al termine della ferma di cinque anni, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso del proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali hanno il diritto ad un premio di L. 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1970
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 9

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 2ª sezione - Viale della Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . (provincia di . . . .), chiedo di partecipare al concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque bandito con decreto ministeriale . . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . nell'anno .;

di appartenere all'Arma aeronautica ruolo servizi;

di aver iniziato il servizio militare nell'Aeronautica militare in qualità di (3) . . . . . .;

di aver iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il . . . . e di compiere (o aver compiuto) il predetto servizio di prima nomina il . . . .;

di essere stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina e di aver prestato servizio continuativo fino alla data odierna. Il trattenimento in servizio scade il (4) . . . .;

di prestare servizio presso (5) . . . . . codice postale . . . . .;

di aver il seguente recapito militare (5) . . . codice postale . . . .;

di aver il seguente recapito civile (5) . . . . codice postale . . . .

Io sottoscritto mi impegno a vincolarmi alla ferma volontaria di anni cinque di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Allego i seguenti documenti:

1) . . . . . .;
2) . . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, grado, cognome e nome leggibili)

Visto: per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Allievo a ferma volontaria, allievo ufficiale di complemento, sottotenente di complemento, ecc.

(4) Solo per i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti in servizio.

(5) I candidati hanno l'obbligo di notificare tempestivamente, tutte le variazioni inerenti la sede di servizio ed il recapito militare e civile, con lettera raccomandata al Ministero in indirizzo.

(6) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, o da un notaio, o dal comandante di Corpo.

ALLEGATO N. 2

. . . .
(Timbro dell'Ente)

Dichiarazione medica

Il (1) . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .), il . . . . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

. . . . . lì . . . . .

Il dirigente il servizio sanitario
. . . .

(1) Indicare il grado, l'Arma, il cognome e nome del candidato.

ALLEGATO N. 3

. . . .
(Timbro dell'Ente)

Relazione

prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale . . . . del concorso di ammissione alla ferma volontaria di anni cinque, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371 (da servire esclusivamente ai fini del concorso stesso).

1) Posizione militare del candidato:

a) Il (1) .

b) Ha iniziato il servizio militare nell'Aeronautica militare in qualità di (2) . . .

c) Ha iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il .

d) Compirà (o ha compiuto) il predetto servizio di prima nomina il .

e) E' stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina ed ha prestato servizio continuativo fino alla data odierna.

Il trattenimento in servizio scade il (3) .

2) Servizi prestati dal candidato in qualità di ufficiale di complemento dell'Aeronautica militare: (4)

3) Qualità militari dimostrate dal candidato: (5)

4) Qualità tecnico-professionali dimostrate dal candidato: (6)

5) Rendimento fornito dal candidato: (7)

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato meritevole della seguente classifica (8) . . . .

. . lì .
(data)

Il compilatore
. . .
(Timbro e firma del comp.)

Visto la suesposta relazione giudico il candidato meritevole della seguente classifica (9) . . . .

. lì . . . .
(data)

Il revisore
. . . . . .
(Timbro e firma del rev.)

(1) Indicare il grado, l'Arma, il cognome e nome del candidato.

(2) Indicare il grado iniziale del candidato: allievo a ferma speciale, ufficiale di complemento, sottotenente, ecc.

(3) La lettera *e*) riguarda solo gli ufficiali trattenuti.

(4) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione, ed eventualmente quelle in precedenza espletate desunte dal libretto personale del candidato stesso.

(5) Esporre in breve sintesi le qualità fisiche, morali, di carattere e disciplinari, precisando le eventuali punizioni disciplinari.

(6) Esporre in breve sintesi le qualità tecnico-professionali del candidato.

(7) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato.

(8) Ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.

(9) In caso di contrasto con il giudizio del compilatore, il revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

(3878)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Sardegna.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Sardegna, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1969, n. 54054, avranno luogo in Cagliari presso l'istituto di idraulica della Università di Cagliari, sito in piazza d'Armi, nei giorni 20, 21, 22 e 23 maggio 1970, con inizio alle ore 8,00.

(4459)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a nove posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Nel Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1969 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 1184 del 22 luglio 1969 (10) P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1969, registro n. 121, foglio n. 78, con cui è stata approvata la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami a nove posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale della M.C.T.C., bandito con decreto ministeriale n. 251 del 29 febbraio 1968.

(3871)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a sedici posti di vice segretario in prova.

Il supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n 4 del mese di aprile 1970 del Ministero del turismo e dello spettacolo, pubblica il decreto ministeriale 12 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1970, registro n. 2, foglio n. 392, che approva la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1968.

(3872)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trentadue posti di applicato aggiunto in prova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (Anno XXI - Ottobre 1969 - Dispensa 10ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 giugno 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso per esami a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico), indetto con il decreto ministeriale 31 marzo 1967.

(3876)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a dieci posti di dattilografo in prova.

Nella dispensa n. 9 del 1-30 settembre 1969, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 7 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1969, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 25, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a dieci posti di dattilografo in prova presso l'Avvocatura dello Stato indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 7 marzo 1968.

(3881)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a nove posti di inserviente in prova

Nella dispensa n. 9 del 1-30 settembre 1969, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 19 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1969, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 121, che approva la graduatoria di merito del concorso a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato, indetto con il decreto dell'avvocato generale del 7 marzo 1968.

(3882)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10193, del 3 luglio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a ventidue posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Caserta al 30 novembre 1967;
Visto il proprio decreto n. 16337/1.20 del 6 ottobre 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso in parola;
Vista la graduatoria delle concorrenti formulata da detta commissione ed i verbali dei lavori della stessa;
Ritenuto regolare l'operato della commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 226;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle idonee al concorso di cui alla premessa:

1. Chioccarelli Antonietta	punti	66,298	su 120
2. Di Lillo Ines	»	60,746	»
3. Guarino Giovanna	»	59,129	»
4. Morgillo Anna	»	58,215	»
5. Sferragatta Bruna	»	57,892	»
6. Di Lella Maria	»	57,592	»
7. Massaro Maria	»	56,342	»
8. Natale Antonietta	»	55,560	»
9. Iodice Giuseppa	»	55,090	»
10. D'Angelo Flora	»	54,746	»
11. Piccirillo Aurora	»	54,652	»
12. Barbato Concetta	»	53,724	»
13. Russo Alfa	»	53,372	»
14. De Rosa Maria	»	53,249	»
15. Santagata Gilda	punti	52,870	su 120
16. Russo Carmela	»	52,655	»
17. Cascone Iolanda	»	52,649	»
18. Cinquegrana Giuseppina	»	52,300	»
19. Mormile M. Rosaria	»	52,000	»
20. Savastano Angelina	»	51,624	»
21. Micco Rachele	»	51,436	»
22. Milano Anna	»	50,812	»
23. Guadagno Maria	»	49,269	»
24. Santacroce Rosalina	»	45,718	»
25. Russo Anna	»	44,249	»
26. Buononato Laura	»	43,652	»
27. Mastroianni Giuseppina	»	43,218	»
28. Tulimiero Bianca	»	43,112	»
29. Passaretti M. Paola	»	42,812	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Caserta, addì 15 aprile 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5346/1.20, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso pubblico per titoli ed esami a ventidue posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Caserta al 30 novembre 1967;
Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle vincitrici secondo l'ordine della graduatoria delle candidate, fino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alla premessa per la sede a fianco di ciascun nominativo indicata:

1) Chioccarelli Antonietta: Alvignano;
2) Di Lillo Ines: Capua;
3) Guarino Giovanna: Frignano;
4) Morgillo Anna: S. Maria a Vico;
5) Sferragatta Bruna: Castel Volturno;
6) Di Lella Maria: Casaluce;
7) Massaro Maria: Macerata Campania;
8) Natale Antonietta: Sessa Aurunca (fraz. Toraglie);
9) Iodice Giuseppa: Carinola (fraz. Casale);
10) D'Angelo Flora: S. Cipriano d'Aversa;
11) Piccirillo Aurora Ida: Succivo;
12) Barbato Concetta: Dragoni;
13) Russo Alfa: Villa Literno;
14) De Rosa Maria: Castel Morrone;
15) Santagata Gilda: Ailano;
16) Cascone Iolanda: S. Maria la Fossa;
17) Cinquegrana Giuseppina: Gallo Matese;
18) Mormile Maria Rosaria: Baia e Latina;
19) Micco Rachele: Vairano Patenora;
20) Milano Anna: Galluccio;
21) Guadagno Maria: Presenzano;
22) Santacroce Rosalina: Letino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi agli albi di quest'ufficio della prefettura e dei comuni interessati.

Caserta, addì 15 aprile 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

(3860)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.